



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7
www.onb.it

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI N. 137 DEL 03/05/2021

Prot. 53430/2021

**OGGETTO: DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021, N. 55.
PROVVEDIMENTI**

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

Premesso che

- considerati l'evolversi della situazione epidemiologica del COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di seguito "dpcm") 2 marzo 2021 (*«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono state reintrodotte severe misure tese a contenere la diffusione del virus;

Considerato che

- tali misure si risolvevano, tra l'altro, in una serie di rigorose regole di condotta finalizzate a scongiurare la creazione di situazioni di assembramento tali da non consentire il rispetto del distanziamento sociale ovvero di evitare la permanenza continuata di più soggetti non conviventi all'interno di locali chiusi;

- il dpcm 2 marzo 2021, più in particolare, in alcuni casi si limita a raccomandare regole di condotta e in altri casi impone specifici limiti alla mobilità personale, parte dei quali applicabili sull'intero territorio nazionale e parte, ancora più restrittivi, riservati alle Regioni che si collochino in determinati scenari di rischio;

Rilevato che

- il dpcm 2 marzo 2021, più in particolare, stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

“Art. 1

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento)

1. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.

2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. È fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

5. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato “Comitato tecnico-scientifico”.

6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.

7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine

monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.

8. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani.

Art. 2

(Misure relative agli spostamenti)

1. dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,

2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Ai sensi territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, fino al 27 marzo 2021, sull'intero domicilio o abitazione.

Art. 3

(Disposizioni specifiche per la disabilità)

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio- occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.

...

Capo II

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona bianca

Art. 7

(Zona bianca)

1. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

2. Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, composto da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle misure anti contagio nei territori di cui al comma 1, il permanere delle condizioni di cui al comma 1 e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.

Capo III

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla

Art. 8 (Zona gialla)

1. Nella Zona gialla di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si applicano le misure del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V.

Art. 9

(Misure relative agli spostamenti in Zona gialla)

1. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è

consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

1. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

...

Art. 30

(Attività professionali)

1. In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Capo IV

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione

Art. 33

(Zona arancione)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e 16-quinques, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della

strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 35, 36 e 37.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

Art. 34

(Disposizioni applicabili in zona arancione)

1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'articolo 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.

Art. 35

(Misure relative agli spostamenti in zona arancione)

1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad

assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è

consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

2. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

...

Capo V

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa

Art. 38

(Zona rossa)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di

regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui agli articoli da 40 a 48.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui all'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi

dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

Art. 39

(Disposizioni applicabili in zona rossa)

1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'articolo 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.

Art. 40

(Misure relative agli spostamenti in zona rossa)

1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

...

Capo VIII

Disposizioni riguardanti l'esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali

Art. 55

(Esecuzione e monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Art. 56

(Tavolo tecnico di confronto)

1. Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti dalle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, con decreto del Ministro della salute è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico di confronto, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in considerazione anche delle nuove varianti virali.

Art. 57

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.

3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell'articolo 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;

Rilevato che

- durante il *lockdown* della scorsa primavera, con decreti presidenziali n. 48 del 5 marzo 2020, n. 49 dell'8 marzo 2020 e n. 64 del 14 aprile 2020, in ragione del particolare rigore delle misure disposte, nel tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e la assoluta straordinarietà della situazione - che hanno imposto una drastica limitazione della mobilità, da un lato, e l'adozione di tutte le precauzioni necessarie a limitare l'assembramento di persone, dall'altro - è stato stabilito di porre in essere interventi in grado di temperare alcune preclusioni, anche di carattere deontologico, all'esercizio della professione di biologo, in modo da favorire quanto più possibile il ricorso a strumenti di collegamento da remoto;

- più in particolare, con tali decreti, si era stabilito di:

a) sospendere tutte le attività convegnistica e congressuale in programma fino al 3 maggio 2020;

b) estendere la misura sub a) a tutte le iniziative organizzate dalle delegazioni regionali nonché a corsi e seminari che prevedano l'assembramento di persone;

c) attivare le misure funzionali a garantire il lavoro agile disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

d) dotare tutti gli uffici dell'Ordine, incluse le delegazioni regionali, di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani da mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori;

e) sospendere fino al 3 maggio 2020 i divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento on-line dell'attività professionale in campo nutrizionale, a condizione che il

professionista adottasse tutte le precauzioni di carattere tecnico necessarie ad accertare l'identità del paziente e la sua maggiore età (e, in caso di minori, il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale), nonché gli strumenti necessari a guidare il paziente nella rilevazione delle misure, prediligendo a tal fine l'utilizzo di collegamenti video;

f) suggerire a professionisti e strutture sanitarie non colpite dai contingentamenti governativi, quali studi professionali e laboratori di analisi, di utilizzare sistemi che potessero limitarne l'affollamento, ad esempio attraverso la prenotazione degli accessi in misura tale da evitare che vi fossero assembramenti che non consentissero il rispetto della distanza di sicurezza (da calibrare a seconda delle dimensioni dei locali) ovvero, nel caso dei laboratori di analisi, attrezzandosi per il prelievo dei campioni a domicilio, naturalmente dotando gli operatori di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari;

- i predetti decreti presidenziali sono stati ratificati alla prima riunione utile del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi con delibera n. 586 del 18 maggio 2020;

Considerato che

- per quanto concerne lo svolgimento dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi aveva avvertito la necessità di dettare, con la citata delibera n. 433 del 26 settembre 2019, indirizzi più puntuali sulla materia;

- nella delibera si specifica che a tali indirizzi i biologi iscritti dovranno conformarsi ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice Deontologico (*“Il biologo, nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, i provvedimenti delle autorità amministrative, l'ordinamento professionale e le deliberazioni del Consiglio dell'ONB”*);

- nel documento, più in particolare, si legge quanto segue:

“L'attività professionale in campo nutrizionale non può essere svolta online.

È dovere del professionista accertare l'identità della persona che chiede la sua consulenza, atto questo che può essere garantito esclusivamente da un incontro personale in struttura adeguata e verificare che l'intervento richiesto sia riferito direttamente al soggetto che lo richiede, al fine di scongiurare il rischio che venga utilizzato per altri soggetti o con finalità improprie.

Si ritiene, infatti, che il carattere personale del trattamento, oltre che la tutela dello stato di salute del soggetto, esigano una precisa e diretta attività di anamnesi, volta all'acquisizione di informazioni dietetiche attuali e/o pregresse, all'analisi delle singole situazioni, alla

conoscenza dello stato di salute, delle abitudini generali e quindi dell'assunzione di nutrienti del soggetto stesso nonché ad una accurata valutazione dei bisogni energetici e nutritivi individuali attraverso l'utilizzo di strumentazioni e metodiche specifiche e validate scientificamente, attività questa che non può che avvenire in presenza della persona e nel pieno rispetto della privacy, sì da garantire l'instaurarsi di un rapporto di fiducia indispensabile per l'efficacia stessa del percorso nutrizionale che si intende iniziare.

In breve, il Biologo deve:

- incontrare il cliente personalmente e frontalmente in ambienti idonei secondo la normativa vigente;*
- verificare la coerenza tra l'intervento richiesto ed il soggetto che lo richiede;*
- analizzare eventuale documentazione ("anamnesi fisiopatologica" del medico curante e/o cartella clinica e/ o documentazioni mediche allegata e/ o analisi) e poter porre eventuali quesiti per meglio comprendere il quadro.*
- rilevare le misure con sistemi, strumenti e metodi affidabili e validati. È vietato demandare tale rilievo al cliente personalmente.*

Ciò premesso, le attività successive, quali a titolo esemplificativo, la trasmissione della dieta, i chiarimenti e/ o gli altri suggerimenti inerenti un rapporto già consolidato, potranno, con le dovute cautele, essere forniti attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche.

È, altresì, consentito tenere rubriche o siti internet di approfondimento scientifico e professionale, nel rispetto della normativa di settore, alla imprescindibile condizione che abbiano ad oggetto informazioni generali legate all'educazione alimentare, al valore nutrizionale degli alimenti ovvero a tutte le altre informazioni, purché basate su evidenze scientifiche, banche dati e linee guida qualificate, che prescindono dal singolo caso e dal rapporto personale tra professionista e paziente e che non costituiscano veicolo diretto per il reperimento di clientela. Anche per siffatte tipologie di attività sarà, comunque, necessario ed indispensabile che il professionista si attenga ai principi etici e deontologici propri della professione”;

Considerato che

- il dpcm 3 novembre 2020 ha riprodotto, sostanzialmente, le condizioni che avevano portato alla sospensione dei divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento *on-line* dell'attività professionale in campo nutrizionale, ancorché in maniera progressivamente più incisiva nei territori con scenari di rischio di tipo 3 o di tipo 4;*
- la rigidità delle misure assunte, in ogni caso, e il clima di crescente preoccupazione quotidianamente registrato dai media locali, nazionali e internazionali sulla attuale recrudescenza del contagio, ha ingenerato*

atteggiamenti diffusi nella popolazione che, anche spontaneamente, tende a evitare il ricorso a servizi professionali in presenza, a prescindere dalla specifica previsione di divieti nel territorio di riferimento, il che sta conducendo l'intera categoria professionale al collasso economico e finanziario;

Rilevato che

- con decreto presidenziale n. 103 del 5 novembre 2020 si è, pertanto stabilito:

“alla luce della incredibile straordinarietà della situazione legata al grado di diffusione del COVID-19, di sospendere nuovamente i divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento on-line dell'attività professionale in campo nutrizionale, a condizione che il professionista adotti tutte le precauzioni di carattere tecnico necessarie ad accertare l'identità del paziente e la sua maggiore età (e, in caso di minori, il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale), nonché gli strumenti necessari a guidare il paziente nella rilevazione delle misure, prediligendo a tal fine l'utilizzo di collegamenti video;

- di ancorare la sospensione al periodo di vigenza del dpcm 3 novembre 2020, con particolare riferimento ai territori interessati dalle misure più gravose”;

- il decreto presidenziale n. 103 del 5 novembre 2020 è stato ratificato con delibera n. 710 del 17 dicembre 2020;

Rilevato che

- la situazione si è riprodotta con il dpcm 14 gennaio 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*», motivo per il quale in data 8 gennaio 2021 è stato comunicato sul sito istituzionale la proroga della sospensione dei divieti fino al 28 febbraio 2021;

Considerato che

- alla luce dello scenario introdotto con il dpcm 2 marzo 2021, con decreto n. 125 del 3 marzo 2021, ratificato con delibera n. 796 del 21 aprile 2021, si è stabilito quanto segue:

“- alla luce della incredibile straordinarietà della situazione legata al grado di diffusione del COVID-19, di prorogare, senza soluzione di continuità con i precedenti provvedimenti adottati in tal senso, la sospensione dei divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento on-line dell'attività professionale in campo nutrizionale, a condizione che il professionista adotti tutte le precauzioni di carattere

tecnico necessarie ad accertare l'identità del paziente e la sua maggiore età (e, in caso di minori, il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale), nonché gli strumenti necessari a guidare il paziente nella rilevazione delle misure, prediligendo a tal fine l'utilizzo di collegamenti video;

- di ancorare la sospensione al periodo di vigenza del dpcm 2 marzo 2021, con particolare riferimento ai territori interessati dalle misure più gravose”;

Rilevato che

- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, stabilisce, all'art. 1, che:

“1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”;

Considerato che

- è, pertanto, necessario prorogare, senza soluzione di continuità con i precedenti provvedimenti adottati in tal senso, la sospensione dei divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento *on-line* dell'attività professionale in campo nutrizionale, a condizione che il professionista adotti tutte le precauzioni di carattere tecnico

necessarie ad accertare l'identità del paziente e la sua maggiore età (e, in caso di minori, il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale), nonché gli strumenti necessari a guidare il paziente nella rilevazione delle misure, prediligendo a tal fine l'utilizzo di collegamenti video, ancorando la sospensione al periodo di vigenza del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52

Visti

- la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25, e, in particolare, gli artt. 4 e 9, commi 1, 2 e 3;
- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (*“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dall'art. 4 della legge 3/2018;
- il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018 (*“Ordinamento della professione di biologo”*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018;

Visti

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;

- il documento di *«Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale»*, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*,

applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020, recante «*Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure*

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 19 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 novembre 2020;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 27 novembre 2020;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;
- le ordinanze del Ministro della Salute dell'8 gennaio 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 22 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 5 marzo 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 9 marzo 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 12 marzo 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 marzo 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 19 marzo 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 26 marzo 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 marzo 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 2 aprile 2021;

- le ordinanze del Ministro della Salute del 9 aprile 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 16 aprile 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 23 aprile 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 aprile 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 aprile 2021;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- alla luce della incredibile straordinarietà della situazione legata al grado di diffusione del COVID-19, **di prorogare**, senza soluzione di continuità con i precedenti provvedimenti adottati in tal senso, la sospensione dei divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento *on-line* dell'attività professionale in campo nutrizionale, a condizione che il professionista adotti tutte le precauzioni di carattere tecnico necessarie ad accertare l'identità del paziente e la sua maggiore età (e, in caso di minori, il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale), nonché gli strumenti necessari a guidare il paziente nella rilevazione delle misure, prediligendo a tal fine l'utilizzo di collegamenti video;
- di ancorare la sospensione al periodo di vigenza del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
- di inviare la presente delibera agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente

Sen. Dr. Vincenzo D'Anna



Vincenzo D'Anna